

LA DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI

(Art. 21, legge n. 646 del 13/9/1982 - D. Lgs. n. 490 del 10/8/1994 - Art. 2, Legge 22/11/2002 n. 266 - Art. 118 del D.Lgs. n. 163 del 12/4/2006)

Sommario

A) Richiesta di autorizzazione al subappalto.....	2
B) Subappalto non autorizzato – sanzioni	3
C) Limiti quantitativi del subappalto.....	3
D) Importi non superiori a 150.000 euro: qualificazione del subappaltatore privo di attestazione Soa.	4
E) Certificazione ISO 9001:2000 del subappaltatore per importi superiori alla classifica II.....	5
F) Dichiarazione inerente le forme di controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice.....	5
G) Cartelli di cantiere	5
H) Trasmissione copia del contratto di subappalto	6
I) Obblighi di tracciabilità dei pagamenti - relativa clausola contrattuale	6
L) Previsione di bando circa il pagamento diretto al subappaltatore o la trasmissione di copia delle fatture	8
M) Oneri per la sicurezza e corresponsabilità dell'appaltatore circa gli obblighi in tema di sicurezza	8
N) Responsabilità solidale dell'appaltatore per il trattamento economico e i contributi previdenziali dei dipendenti del subappaltatore.....	8
O) Prezzi unitari previsti dal contratto di subappalto.....	9
P) Disposizioni comuni a quelle previste per l'appalto.....	9
Q) Subappalti “a cascata”	9
R) Noli a caldo - contratti di fornitura con posa in opera.....	10
S) Noli a freddo - contratti di fornitura.....	10
T) Cottimo fiduciario.....	10

A) Richiesta di autorizzazione al subappalto

La disciplina del subappalto è contenuta nell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, noto come Codice degli Appalti, che dal 1° luglio 2006 ha sostituito e riprodotto per intero l'art. 18 della L. 55/1990 (abrogato) apportandovi alcune modifiche. Lo stesso articolo 118 ha subito negli anni diversi aggiustamenti attraverso le modifiche normative apportate dai 3 decreti correttivi al Codice degli Appalti. In particolare, al comma 2, il suddetto articolo prevede che nel progetto e nel bando di gara vengano indicati sia l'importo della categoria prevalente che quello di ciascuna delle ulteriori categorie. Il primo è subappaltabile entro il tetto massimo del 30%, mentre le opere che non sono riconducibili alla categoria prevalente (le cosiddette "ulteriori categorie") sono interamente subappaltabili, con le dovute eccezioni.

La medesima norma dispone poi come il subappalto sia soggetto alle seguenti condizioni, peraltro già note:

- 1) che venga effettuata al committente apposita istanza scritta (vedi fac-simile n. 5);
- 2) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendano subappaltare o concedere in cottimo (se non già compresa nelle varie dichiarazioni previste dal bando, la richiesta, che non richiede specifiche modalità, può essere effettuata seguendo il fac-simile n. 6);
- 3) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
- 4) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì l'attestazione SOA per la categoria del lavoro da eseguire ed importo sufficiente a coprire l'importo dei lavori che saranno da assumere.
Per i subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro è necessario produrre la attestazione rilasciata da una SOA indipendentemente dalle categorie e dagli importi di qualificazione acquisiti, o, in mancanza dell'attestazione SOA, la documentazione riportata al successivo punto D).
- 5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante venga trasmessa altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
Si rammenta, infatti, che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. h) del D. Lgs. n. 163/2006, sono esclusi dalla partecipazione agli appalti pubblici per un anno anche i subappaltatori che hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.
- 6) che non sussistano divieti previsti dalle norme antimafia nei confronti del subappaltatore (che si trasmetta cioè il certificato della Camera di Commercio con l'attestazione "antimafia" ai sensi della Legge n. 575/65).

La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, tali termini sono ridotti della metà.

7) che venga presentato il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). La mancata presentazione di tale attestazione di regolarità rende nulla l'eventuale autorizzazione al subappalto già acquisita esplicitamente, o tacitamente per il decorso dei trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione.

Il Durc, da richiedersi in via telematica presso lo Sportello unico Previdenziale (www.sportellounicoprevidenziale.it), ha una validità temporale pari a 3 mesi.

Lo stesso può essere prodotto all'ente committente in originale o copia autenticata.

B) Subappalto non autorizzato - sanzioni

L'importanza di segnalazione in sede di offerta dei futuri subappalti è collegata alle pesanti sanzioni cui è sottoposto il subappalto non autorizzato.

La concessione in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, di opere pubbliche senza la prescritta autorizzazione è infatti sanzionata nel seguente modo:

- per l'appaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno e ammenda variabile da un minimo pari ad un terzo dell'importo delle opere concesse in subappalto, fino ad un massimo pari ad un terzo dell'importo delle opere assunte in appalto;
- per il subappaltatore: arresto da 6 mesi ad un anno ed ammenda pari ad un terzo dell'importo delle opere ricevute in subappalto o cottimo.

C) Limiti quantitativi del subappalto

Il comma 2 del già citato art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 recita: "2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le prestazioni, nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono appaltabili e affidabili in cottimo."

Pertanto mentre sussiste il limite del 30% di subappaltabilità per le sole opere ricadenti nell'ambito della categoria prevalente, non sussistono limiti per tutte le altre opere che ricadono in categorie diverse dalla prevalente, ad eccezione delle opere "superspecializzate" superiori al 15% dell'importo a base di gara e ai 150.000 euro. Queste ultime lavorazioni possono essere subappaltate dal soggetto qualificato che le assume fino al 30%.

In questo caso, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle lavorazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto, dopo avere acquisito dall'affidatario una comunicazione circa le prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specifica dell'importo e la proposta motivata di pagamento.

D) Importi non superiori a 150.000 euro: qualificazione del subappaltatore privo di attestazione Soa.

Per subappalti di importo non superiore ai 150.000 euro non è necessaria la qualificazione SOA. Qualora il subappaltatore la possieda può utilizzarla, sempre nel limite di importo citato, per qualsiasi tipologia di lavoro, anche diversa da quella per cui risulta qualificato dalla SOA, ad eccezione dei lavori soggetti a vincoli in materia di beni culturali e scavi archeologici.

Qualora il subappaltatore non sia qualificato SOA, unitamente alla richiesta di subappalto inoltrata dall'appaltatore al committente, deve essere allegata la seguente documentazione:

1) certificati di idoneità tecnica, cioè dichiarazioni rese dal committente o dal direttore dei lavori circa la buona esecuzione di opere realizzate nell'ultimo quinquennio. Si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 163/2006, il certificato di esecuzione lavori rilasciato dagli enti pubblici deve essere predisposto dalle stazioni appaltanti in via telematica attraverso l'Osservatorio informatico istituito presso l'Autorità.

Possono essere documentati anche più lavori, purchè l'importo complessivo risulti almeno pari a quello del contratto di subappalto;

2) attestazione che il costo sostenuto per il personale dipendente nell'ultimo quinquennio è almeno pari al 15% dell'importo del subappalto.

Nel caso di ditte individuali o di società di persone per attestare tale requisito è sufficiente presentare una dichiarazione resa secondo il fac-simile n. 9, ove si fa riferimento ad un costo virtuale riferito al titolare o ai soci.

Nel caso di società di capitale è necessaria la presentazione di uno o più bilanci, con relativo attestato di deposito alla C.C.I.A.A., da cui risulti un costo per il personale dipendente che raggiunga l'importo richiesto. I bilanci e gli attestati di deposito possono essere presentati in fotocopia semplice corredata da una dichiarazione, resa secondo il fac-simile n. 10, che ne attesti la conformità all'originale.

3) un elenco dell'attrezzatura posseduta, reso dal legale rappresentante senza alcuna formalità. Non è prevista una dotazione minima di attrezzatura, per cui anche un elenco succinto è sufficiente.

Una eccezione è prevista per il caso di lavori di categoria OG02 (restauro di immobili vincolati), OS02 (restauro di superfici decorate e beni mobili), OS25 (scavi archeologici), cioè lavori che sono soggetti al vincolo della Soprintendenza ai beni ambientali o archeologici. In tal caso è richiesta o la qualificazione SOA nella specifica categoria, oppure il certificato di cui al precedente punto 1) deve essere corredato dall'attestato di buon esito dei lavori rilasciato dalla Soprintendenza che ha autorizzato il lavoro.

E) Certificazione ISO 9001:2000 del subappaltatore per importi superiori alla classifica II

Per i subappalti superiori a tale limite, oltre alla già illustrata attestazione SOA per categoria ed importo adeguati, l'art. 4 del D.P.R. n. 34/2000 stabilisce la necessità di possedere la Certificazione di qualità aziendale di cui alle norme UNI EN ISO 9000.

Il possesso di detta Certificazione deve risultare dall'attestato di qualificazione rilasciato dalla SOA, come peraltro confermato anche dalla giurisprudenza più recente.

F) Dichiarazione inerente le forme di controllo tra la ditta appaltatrice e la subappaltatrice

In allegato alla richiesta di autorizzazione al subappalto o cottimo, deve essere presentata una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, tra l'impresa appaltatrice e la ditta subappaltatrice, ai sensi del comma 8 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

Tale dichiarazione, resa in carta non bollata e con firma semplice, cioè non autentica, può essere redatta secondo il fac-simile n. 11.

Qualora sussistano forme di controllo o di collegamento tra l'appaltatore e l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo, la dichiarazione va opportunamente modificata indicando tali forme.

G) Cartelli di cantiere

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché gli eventuali relativi dati di qualificazione SOA (ragione sociale della SOA, categoria e importo di qualificazione).

A tal fine il Ministero dei lavori pubblici ha emanato la circolare n. 1729/UL, dell'1-6-1990, con la quale ha predisposto uno schema indicativo di tali cartelli (vedi fac-simile n. 12).

In essa è stabilito che nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiore a m 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza), collocata in sito ben visibile, indicato dal direttore dei lavori, entro cinque giorni dalla consegna dei lavori stessi.

Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale, il direttore dei lavori dovrà altresì provvedere affinché venga installato un numero di tabelle adeguato alla estensione del cantiere.

Pur non essendo vincolante per gli altri enti pubblici, la circolare del ministero dei Lavori pubblici può essere considerata di generale riferimento.

H) Trasmissione copia del contratto di subappalto

Come già ricordato al punto A, l'impresa appaltatrice ha l'obbligo di trasmettere al committente, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, fotocopia semplice dei contratti di subappalto.

I) Obblighi di tracciabilità dei pagamenti - relativa clausola contrattuale

La legge 13 agosto 2010 n.136, recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia antimafia", ha introdotto norme circa la tracciabilità dei pagamenti, cui sono vincolati non solo gli appaltatori, ma anche i subappaltatori. Senza voler in questa sede riepilogare tutta la normativa, si accenna ai principali obblighi:

- il subappaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, "dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica".

- i subappaltatori devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva. Ciò significa che tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo le deroghe più sotto descritte, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, quali le Ri.Ba.. Tali conti dedicati possono essere utilizzati per più commesse pubbliche. Inoltre sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate.

I conti correnti dedicati possono essere reintegrati dal titolare del conto mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

- I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, relativi al cantiere pubblico nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche (cioè all'acquisto di macchinari) sono eseguiti tramite un conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purchè idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche quando il pagamento è riferibile solo parzialmente alla realizzazione dell'appalto pubblico. Con riferimento a tali pagamenti non è necessario indicare il CIG/CUP.

Si ritiene altresì, ai sensi del comma 1 dell'art. 3 della legge, che le spese generali per cui vige l'obbligo di utilizzo del pagamento con bonifico mediante conto corrente dedicato siano solo quelle direttamente riconducibili alla gestione del singolo cantiere e non quelle generali di gestione dell'impresa;

- I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, l'art.3 della legge 136 non prevede la necessità di utilizzare un conto dedicato ma il DL 187 all'art.6 precisa che devono essere comunque effettuati mediante strumenti di pagamento che ne assicurino la tracciabilità. Anche in questi casi non è necessaria l'indicazione dei codici.

- per quanto concerne le spese giornaliere, esse si identificano con le piccole spese legate al funzionamento del cantiere, non rientranti nelle categorie precedentemente indicate, come, ad esempio, spese per acquisti urgenti di attrezzature o materiali, per il combustibile dei macchinari o vetture adibite al cantiere, spese per il trasferimento del personale o per il suo sostentamento, qualora non vi sia servizio di mensa, ecc..

La norma stabilisce che per tali spese, che possono avere un importo massimo di 1.500 euro, è possibile utilizzare sistemi diversi dal bonifico, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Tuttavia, la legge di conversione del D.L. n. 187 ha introdotto un'ulteriore disposizione che consente la costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, effettuata mediante bonifico, o altro strumento tracciabile, in favore di uno o più dipendenti. La disposizione, di non facile lettura, sembra possa essere interpretata nel senso di consentire una deroga al principio generale del divieto di utilizzazione dei contanti per le spese giornaliere, consentita solo se si pone in essere la procedura ivi prevista.

Questa interpretazione sembra ragionevole, in primo luogo alla luce delle espressioni letterali utilizzate dal legislatore, laddove l'uso della parola "attingere" evoca immediatamente l'utilizzazione del contante; in secondo luogo, in base alla considerazione che, ove si accettasse una interpretazione contraria, che non ritenesse la disposizione derogatoria del divieto di contante, la disposizione stessa sarebbe inutile e priva di significato ed è noto che uno dei criteri interpretativi delle leggi elaborati dalla giurisprudenza consiste proprio nel dare la preferenza all'interpretazione secondo cui la norma acquista significato e senso compiuto, rispetto a quella in base alla quale sarebbe priva di significato.

Quanto alle modalità di costituzione del fondo cassa, ad avviso di ANCE nazionale, una prima possibilità è costituita dalla emanazione da parte dell'imprenditore di un bonifico su un conto corrente (magari costituito ad hoc) di un dipendente (es.: capo cantiere) dal quale lo stesso potrà prelevare per le spese giornaliere nei limiti previsti dalla legge.

Oppure, l'imprenditore potrà emettere un assegno non trasferibile in favore del dipendente, che lo cambierà in contanti, costituendo il fondo cassa. In entrambi i casi sarà cura del dipendente responsabile conservare idonea documentazione, tanto dei prelevamenti sul proprio conto corrente, ovvero dell'incasso dell'assegno non trasferibile, quanto delle singole spese effettuate, attraverso gli scontrini o ricevute fiscali.

In tal modo viene garantita la tracciabilità di tutte le spese effettuate.

Quanto al limite di 1.500 euro delle spese giornaliere, l'Autorità con la determinazione n. 10 ha confermato quanto espresso nella precedente n. 8 circa il fatto che la soglia è riferita all'ammontare di ciascuna spesa e non al complesso delle spese sostenute nel corso della giornata.

- gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti, il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP);
- la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (fac-simile n. 13 e 14)

L) Previsione di bando circa il pagamento diretto al subappaltatore o la trasmissione di copia delle fatture

Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti.

In alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Come già detto, il pagamento diretto del subappaltatore dal parte della stazione appaltante, con le relative incombenze già ricordate, avviene anche nel caso del ricorso al subappalto delle cosiddette opere "super specializzate" superiori al 15% dell'importo dell'appalto e ai 150.000 euro.

M) Oneri per la sicurezza e corresponsabilità dell'appaltatore circa gli obblighi in tema di sicurezza

L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione di questa disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

N) Responsabilità solidale dell'appaltatore per il trattamento economico e i contributi previdenziali dei dipendenti del subappaltatore

Il subappaltatore, come ovviamente anche l'affidatario, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l'appaltatore è, altresì,

responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Si rammenta inoltre quanto disposto dal Decreto legislativo 276/2003, al comma 2° dell'art. 29, in relazione a tutti i subappalti, pubblici o privati, e cioè che "il committente o il datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno dei subappaltatori entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti.

O) Prezzi unitari previsti dal contratto di subappalto

L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Qualora venga sottoscritto un apposito elenco prezzi, lo stesso dovrà essere allegato alla copia del contratto di cui al punto H).

P) Disposizioni comuni a quelle previste per l'appalto

Si applicano al subappaltatore le disposizioni già previste e più sopra richiamate per l'appalto, alle quali si rimanda per ogni specifica informazione, e precisamente:

- la certificazione "antimafia";
- comunicazione circa la composizione azionaria;
- compilazione del modello GAP (per la parte relativa ai "subappaltatori");
- denuncia di inizio lavori;
- redazione dei piani di sicurezza

Per la trasmissione di atti e documenti all'ente committente i subappaltatori ricorrono di norma alla ditta appaltatrice.

Q) Subappalti "a cascata"

(Art. 118 del D. Lgs. n.163/2006 - artt. 72, 4° comma, 74 e 141, comma 2, D.P.R. n. 554/1999)

Il subappalto di opere ricevute in subappalto (il cosiddetto "subappalto a cascata") è vietato.

In deroga a tale principio generale il subappaltatore può a sua volta subappaltare solo la posa in opera dei seguenti impianti, strutture e opere speciali:

- impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e trasporto;
- impianti pneumatici e anti-intrusione;
- strutture ed elementi prefabbricati prodotti anche industrialmente.

Tali subappalti "a cascata" sono soggetti alle medesime disposizioni autorizzative previste per i subappalti diretti.

In tale ambito è opportuno ricordare che la facoltà del subappaltatore di rivolgersi ad imprese di propria fiducia non può portare alla violazione del divieto di somministrazione irregolare o fraudolenta di manodopera stabilito dal Decreto legislativo 276/2003, agli articoli 27 e 28.

R) Noli a caldo - contratti di fornitura con posa in opera

(Art. 118, comma 11, D. Lgs. 163 del 12/4/2006)

Le prestazioni che ricadono in questi contratti qualora rispondano ad alcuni requisiti vengono assoggettate alla medesima disciplina dei subappalti, già riepilogata all'inizio di questo capitolo.

I contratti di fornitura in opera (distinti dai contratti di appalto il cui oggetto è la realizzazione di un bene e non la fornitura di un materiale) ed i noli a caldo (ovvero i noli di macchinari con l'operaio addetto alla manovra) per essere assoggettati al medesimo regime previsto per i subappalti devono incidere, singolarmente, per più del 2% dell'importo dei lavori affidati o essere di importo superiore a 100.000 euro, e contemporaneamente vi deve essere un'incidenza della mano d'opera superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. In tal caso si devono seguire le indicazioni sopra riportate in tema di subappalto. Viceversa deve essere inviata all'ente committente una semplice comunicazione (fac-simile n. 15).

S) Noli a freddo - contratti di fornitura

Ai fini della normativa relativa agli appalti pubblici e dei relativi adempimenti i noli a freddo (ovvero i noli di macchinari senza l'operaio addetto al loro funzionamento) ed i contratti di fornitura che non prevedono la posa in opera non sono soggetti alla disciplina prevista per i subappalti.

Non sono soggetti ad autorizzazione preventiva dell'ente committente, non sono vincolati ad alcuna formalità ed il soggetto che concede il nolo del proprio macchinario non è sottoposto alla verifica di "non mafiosità".

T) Cottimo fiduciario

L'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006, unitamente al subappalto, cita anche il "cottimo", vincolandolo alle medesime disposizioni. Il D.P.R. 554/99 disciplinava all'art. 144 lo strumento del "cottimo" che costituiva genericamente una modalità di aggiudicazione dei lavori mediante una "procedura negoziata", ove l'ufficio pubblico stipulava apposita convenzione con persona idonea di fiducia per l'esecuzione di un lavoro fino a 200.000 euro. Tale strumento non doveva essere confuso con la fattispecie individuata dall'art.13 del contratto di lavoro del settore edile che disciplina le condizioni cui l'azienda deve attenersi nel caso in cui affidi ai propri dipendenti lavorazioni a cottimo individuale o collettivo.

Ora i commi 1 e 2 dell'art. 144 del D.P.R. 554/99 sono stati abrogati dall'art. 256 del D.Lgs. 163/2006, quindi la legislazione di riferimento per il "cottimo" rimane l'art. 125 del Codice degli Appalti, oltre l'art. 118. Il cottimo fiduciario è possibile per appalti di importo

compreso tra 40.000 euro e 200.000 euro e l'affidamento avviene previa consultazione di almeno 5 soggetti.